Progressiva eliminazione degli studi di settore. Approvato l'elenco degli ISA da elaborare per il periodo d'imposta 2017



Dagli studi di settore agli Isa

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i primi Isa (Indici sintetici di affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore di 1,4 milioni di contribuenti già nel 2018. Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017, infatti, si individuano i primi 70 Indici che dovranno essere elaborati quest'anno e che potranno essere già applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a decorrere dal periodo d'imposta 2017. Gli altri Isa saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell'anno, per coinvolgere, a regime, circa 4 milioni di operatori economici, che rappresentano l'intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore. Dal 2018 imprese

e professionisti potranno, così, avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità/*compliance*. Il provvedimento riporta **anche le attività economiche, suddivise per settore, per le quali saranno elaborati gli Indici**.

La platea degli interessati dai nuovi Indici, oltre un milione

I nuovi **70 Indici** riguarderanno circa 1,4 milioni di contribuenti. In particolare, 29 Indici sintetici di affidabilità saranno elaborati per il settore del commercio; tra le attività interessate vi sono quelle del commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di *computer*, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all'ingrosso di mobili. Sono invece 17 gli Indici individuati per il comparto dei servizi, tra cui carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici. Per le manifatture gli Indici individuati sono 15 e riguardano, tra gli altri, la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma. Per i professionisti i nuovi Isa riguardano 9 diverse attività di lavoro autonomo, tra le quali quelle dei disegnatori grafici, dei **geometri e degli studi legali**.

I vantaggi per i contribuenti

I contribuenti che risulteranno "affidabili" agli Isa avranno accesso a significativi benefici premiali su più livelli. In particolare, **in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale** conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia il comma 11, del 9-*bis*, del decreto legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, **(in *"Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1047*)**, prevede:

a) l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** relativamente all'**IVA per la compensazione di crediti** non superiori a **50.000 euro** annui e alle **imposte sui redditi** e all'**IRAP** per un importo non superiore a **20.000 euro** annui;

b) l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** ovvero dalla prestazione della **garanzia** per i **rimborsi** dell'IVA per un importo non superiore a **50.000 euro annui**;

c) l'**esclusione** dell'applicazione della **disciplina** delle **società non operative** e in **perdita sistematica** (art. 30 della legge n. 724 del 1994 e comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

d) l'**esclusione** degli **accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici** di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'**anticipazione di almeno un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, **dei termini di decadenza per l'attività di accertamento**;

f) l'**esclusione della determinazione sintetica del reddito** complessivo, **a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi**.

Peraltro, il successivo comma 12 del 9-*bis*, del D.L. 50/2017, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale, **anche con riferimento alle annualità pregresse**, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al precedente comma 11. Il **comma 13, infine** dispone che, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio *ex*

art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non si applicano le agevolazioni previste dalle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del comma 11 in riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017, recante: «*Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017*»